



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 153/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Approvazione rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2015"
relatore: G. AIETA (Deliberazione di Giunta n. 443 del 10/11/2016);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	20/6/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	21/6/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	23/6/2016
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

- Cost. 27-12-1947 - Art. 119 pag. 4
Costituzione della Repubblica italiana.
- D.L. 13 novembre 2015, n. 179 (ART. 1). pag. 6
Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni.
- L. 23 dicembre 2014, n. 190 (ART. 1, COMMI 463, 465, 466 E 472). pag. 10
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).
- D.L. 24-4-2014 n. 66 (ART. 41 e 46). pag. 13
Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.
- L. 27 dicembre 2013, n. 147(ART.1, COMMI 550-552). pag. 19
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).
- D.L. 8-4-2013 n. 35 (ART. 3). pag. 21
Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.
- D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 (ART. 33) pag. 25
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- D.L. 10-10-2012 n. 174 (ART. 1). pag. 26
Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (ARTT. 2, 3, 4, 11, 20, 42, 56 E 63). pag. 34
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
- D.Lgs 118/2011 (ALLEGATO 4/2 -PUNTO 9.3) pag. 58
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
- L. 23 dicembre 2009, n. 191 (ART.2, COMMA 98). pag. 63
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

D.L. 25-6-2008 n. 112 (ART. 77 QUATER) pag. 64

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

L. 23-12-2005 n. 266 (ART. 1, COMMA 166) pag. 69

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 (ARTT. 39-41). pag. 70

Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti

Normativa regionale

Statuto della Regione Calabria (ARTT. 36 E 39) pag. 72

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25.

L.R. 23-12-2011 n. 47 (ART. 4) pag. 74

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.

L.R. 11 maggio 2007, n. 9 (ARTT. 12 E 13). pag. 75

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.

L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 (ARTT.54-55). pag. 79

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

Cost. 27-12-1947

Costituzione della Repubblica italiana.

119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea ⁽¹⁷⁴⁾.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti ^{(175) (176)}.

(174) Comma così modificato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 4, *L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1*. Le disposizioni di cui alla citata *L.Cost. n. 1/2012* si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(175) Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 4, *L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1*. Le disposizioni di cui alla citata *L.Cost. n. 1/2012* si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(176) Articolo così sostituito dall'*art. 5, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3*. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la *L. 5 maggio 2009, n. 42*.

D.L. 13 novembre 2015, n. 179 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (ART. 1).**Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 novembre 2015, n. 266.

(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' [art. 1, comma 705, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016. A norma del citato [comma 705](#) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il [Comunicato 14 gennaio 2016](#), pubblicato nella G.U. 14 gennaio 2016, n. 10.

Art. 1. Regime contabile e anticipazioni di liquidità ⁽³⁾ ⁽⁴⁾

[1. Le Regioni contabilizzano le anticipazioni di liquidità di cui al [decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#) e successive modificazioni ed integrazioni e successivi rifinanziamenti, incassate a decorrere dall'esercizio 2015, secondo le seguenti modalità anche alternative:

a) iscrivendo nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazioni di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita dall'articolo [42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#);

b) nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.

2. Il Fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio di incasso dell'anticipazione, applicando in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità", la quota del fondo di cui al comma 1, corrispondente all'importo del disavanzo 2014, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. La medesima quota del Fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre 2014 di cui alla lettera a) è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo [2, comma 6](#), del

decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2015, n. 125*.

3. L'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo pari al fondo di cui al comma 2, lettera a), è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione stessa, effettuato nel corso dell'esercizio.

4. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo *3, comma 1, lettera a)*, del *decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, e successive modificazioni e successivi rifinanziamenti, il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) in caso di disavanzo nell'esercizio di incasso dell'anticipazione, il fondo di cui al comma 1, è applicato in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità", anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, per un importo non superiore al predetto disavanzo. La medesima quota del Fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo formatosi nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo *2, comma 6*, del *decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2015, n. 125*.

5. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo *3, comma 1, lettera a)*, del *decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64* e successive modificazioni e successivi rifinanziamenti, il disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo non superiore a quello dell'anticipazione è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione che lo ha determinato, effettuato nel corso dell'esercizio.

6. Le disposizioni di cui agli articoli *2 e 3* del *decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito in legge, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, si interpretano nel senso che le anticipazioni di liquidità possono essere registrate contabilmente riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità.

7. Le Regioni che, nei casi diversi dal comma 6, a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al *decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35* e successivi

rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo, diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere dell'organo di revisione economico finanziario, provvedono a rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015, con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale:

a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1° gennaio 2015, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'[articolo 3](#), comma 17-bis, del [decreto legislativo n. 118 del 2011](#);

b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015 definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'[articolo 3](#), comma 17-bis, del predetto [decreto legislativo n. 118 del 2011](#).

8. L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo di anticipazione di liquidità di cui al comma 7 è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente. Il risultato di amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione 2016-2018 è calcolato considerando, tra le quote accantonate, anche il Fondo anticipazione di liquidità previsto dal comma 7 e quello derivante dalle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio 2015 contabilizzate ai sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo.

9. Il Fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 7 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) la quota del fondo accantonata nel risultato di amministrazione, per un importo pari al maggiore disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del presente articolo, è applicata in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità", anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo Fondo è iscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente;

b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 7 è utilizzata secondo le modalità previste

dall'articolo [2, comma 6](#), del [decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2015, n. 125](#).

10. La regione Piemonte ridetermina i propri risultati di amministrazione nel rispetto della [sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015](#) secondo le modalità individuate dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte e, a decorrere dal 2016, ripiana annualmente il conseguente maggiore disavanzo per un importo pari al contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'[articolo 1, comma 456](#), della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#). Nel bilancio di previsione 2016, la Regione applica in entrata il fondo vincolato costituito nel risultato di amministrazione in applicazione della sentenza, come "Utilizzo fondo vincolato da anticipazioni di liquidità", anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo Fondo è iscritto in spesa al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'[articolo 1, comma 456](#), della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#). Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'[articolo 1, comma 456](#), della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#). La regione Piemonte accantona nel proprio risultato di amministrazione anche un fondo di importo pari alle passività trasferite alla gestione Commissariale, ai sensi dell'[articolo 1, comma 454](#), lettera a), della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#). Tale fondo è utilizzato con le stesse modalità previste per l'utilizzo del Fondo vincolato da anticipazione di liquidità. Il conseguente disavanzo aggiuntivo è ripianato, dopo avere coperto il disavanzo determinato dall'applicazione della sentenza, con le medesime modalità.]

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' [art. 1, comma 705, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016. A norma del citato [comma 705](#) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il [Comunicato 14 gennaio 2016](#), pubblicato nella G.U. 14 gennaio 2016, n. 10.

(4) Vedi, ora, l' [art. 1, commi da 692 a 701, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#).

L. 23 dicembre 2014, n. 190 (ART. 1, COMMI 463, 465, 466 E 472).**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).****Comma 463**

463. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto:

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;

b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, come definito dall'[articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati.

(158)

(158) A norma dell' [art. 1, comma 707, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#) a decorrere dall'anno 2016 il presente comma cessa di avere applicazione.

Comma 465

465. Per l'anno 2015, per gli equilibri di cui al comma 463 rilevano, nel limite complessivo di 1.720 milioni di euro: (160)

1) ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 tenendo anche conto delle entrate rivenienti dall'applicazione dell'[articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625](#);

2) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;

3) ai fini degli equilibri di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa;

4) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti;

5) ai fini degli equilibri di cassa, gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.

L'importo complessivo delle voci rilevanti ai fini degli equilibri di cui al presente comma che ciascuna regione può considerare ai fini degli equilibri di cui al comma 463 è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2015, nei limiti del fondo di cassa al 1° gennaio 2015, della quota vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera del risultato di

amministrazione accantonata per i residui perenti di ciascuna regione, e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il 28 febbraio 2015 e il riparto è determinato in proporzione sul complesso:

a) del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 risultante dal prospetto delle disponibilità liquide trasmesso alla banca dati del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);

b) della quota libera del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 accantonata per i residui perenti;

c) dell'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 prevista nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 di ciascuna regione.

I dati di cui alla lettera a) sono quelli rilevabili dal SIOPE alla data del 15 febbraio 2015. I dati di cui alle lettere b) e c) sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 10 febbraio 2015, attraverso il prospetto di cui all'allegato a) dello schema del bilancio di previsione armonizzato, adottato con funzioni conoscitive in attuazione del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo alla data del 31 gennaio 2015. Per le regioni che non trasmettono tale allegato, o per le quali non è disponibile il prospetto del SIOPE delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2015, ai fini del riparto, gli importi di cui alle lettere a), b) e c) non disponibili sono considerati di importo pari a zero. ⁽¹⁶¹⁾

(160) Alinea così modificato dall' [art. 9, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

(161) Per la ripartizione dell'importo, di cui al presente comma, vedi il [Decreto 30 giugno 2015](#).

Comma 466

466. Per l'anno 2015, nei saldi individuati ai sensi del comma 463 non rilevano:

1) nel saldo di cassa di cui alla lettera a) del comma 463, per un importo complessivo di 60 milioni di euro, i pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla data del 31 dicembre 2013. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:

a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;

b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;

c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data. In tal

caso, ai fini dei saldi di cui al comma 463, non rilevano gli impegni assunti per consentire il pagamento del debito.

Con riferimento alla lettera a), rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti nella piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali del SIOPE da 2101 a 2138, escluse le spese concernenti la sanità. Ai fini della distribuzione dell'esclusione tra le singole regioni, le medesime comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web «<http://certificazionecrediti.mef.gov.it>» del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2015 i pagamenti di cui al periodo precedente. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascuna regione, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal saldo di cassa di cui al comma 463;

2) nei saldi di competenza e di cassa, le riscossioni dei crediti e le concessioni di crediti;

3) nei saldi di competenza e di cassa, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti statali e regionali;

3-bis) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi antecedenti l'anno 2015 ⁽¹⁶²⁾.

(162) Numero aggiunto dall' *art. 1, comma 735, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 30 dicembre 2015 ai sensi di quanto disposto dal *comma 736 del merdesimo art. 1, legge n. 208/2015*.

Comma 472

472. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, la regione è tenuta a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento della propria situazione rispetto agli obiettivi di saldo di cui al comma 463.

D.L. 24-4-2014 n. 66 (ART. 41 e 46).**Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.****Capo III****Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni****Art. 41** (*Attestazione dei tempi di pagamento*)

1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal [decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#). In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa. ⁽¹²⁸⁾

2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal [decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'[articolo 32, comma 2](#), nonché dall'[articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#). ^{(129) (130) (131)}

3. La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'[articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220](#) è applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento

previsti dal [decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), come rilevato nella certificazione del patto di stabilità interno.

4. Le regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione contenente le informazioni di cui al comma 1 e le iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. La trasmissione della relazione e l'adozione da parte degli enti delle misure idonee e congrue eventualmente necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo del rispetto della [direttiva 2011/7/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sui tempi di pagamenti costituisce adempimento regionale, ai fini e per gli effetti dell'[articolo 2, comma 68, lettera c\)](#), della [legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'[articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#).⁽¹²⁸⁾

(128) Comma così modificato dalla [legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89](#).

(129) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 4, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

(130) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni, di cui al presente comma, vedi gli [artt. 4, comma 1, e 6, comma 7, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

(131) La Corte costituzionale, con [sentenza 1-22 dicembre 2015, n. 272](#) (Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 52 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, quarto comma, Cost.

Titolo IV

Norme finanziarie ed entrata in vigore

Art. 46 (*Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica*)

1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dal presente decreto, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a quanto previsto nei commi 2 e 3.⁽¹⁴⁴⁾

2. Al comma 454 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*:

a) la tabella indicata alla lettera d) è sostituita dalla seguente:

Regione o Provincia autonoma	Importo (in milioni di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015 - 2017
Trentino-Alto Adige	3	5
Provincia autonoma Bolzano/Bozen	43	61
Provincia autonoma Trento	42	59
Friuli-Venezia Giulia	93	131
Valle d'Aosta	12	16
Sicilia	222	311
Sardegna	85	120
Totale RSS	500	703

b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno 2014 la proposta di Accordo di cui al periodo precedente è trasmessa entro il 30 giugno 2014.". ⁽¹⁴⁴⁾

3. Il comma 526 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147* è sostituito dal seguente:

"526. Con le procedure previste dall'*articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 440 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente:

Regioni a statuto speciale	Accantonamenti (in migliaia di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015 - 2017
Valle d'Aosta	10.157	6.925
Provincia autonoma Bolzano	41.833	23.523
Provincia autonoma Trento	36.507	24.891
Friuli-Venezia Giulia	81.483	55.556
Sicilia	194.628	132.701
Sardegna	75.392	51.404
Totale	440.000	300.000

" ⁽¹⁴⁴⁾

4. Gli importi delle tabelle di cui ai commi 2 e 3 possono essere modificati, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo tra le regioni e province autonome interessate da sancire entro il 30 giugno 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il predetto accordo può tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente interessato.

5. Il comma 527 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147* è abrogato.

6. Le regioni a statuto ordinario, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni medesime, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Per gli anni 2015-2019 il contributo delle regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, è incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. ⁽¹⁴¹⁾ ⁽¹⁴⁵⁾ ⁽¹⁴⁶⁾

[7. Il complesso delle spese finali espresse in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario, di cui al comma 449-bis dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, è ridotto per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, tenendo conto degli importi determinati ai sensi del comma 6. ⁽¹⁴⁰⁾ ⁽¹⁴³⁾ ⁽¹⁴⁵⁾]

7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto stabilito dall'intesa sancita, ai sensi del comma 6, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 29 maggio 2014, sono tenute per l'anno 2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, come modificati dal comma 7-quater, le spese nei confronti dei beneficiari, a valere sulle seguenti autorizzazioni di spesa:

a) *articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, per le istituzioni scolastiche paritarie, per un importo complessivamente pari a 100 milioni di euro;

b) *articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104*, convertito con modificazioni dalla *legge 8 novembre 2013, n. 128*, e *articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, per il diritto allo studio, per un importo complessivamente pari a 150 milioni di euro;

c) *articolo 1 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104*, convertito con modificazioni dalla *legge 8 novembre 2013, n. 128*, per contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità, per un importo complessivamente pari a 15 milioni di euro;

d) *articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76*, convertito con modificazioni dalla *legge 9 agosto 2013, n. 99*, per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un importo complessivamente pari a 20 milioni di euro;

e) *articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, per l'erogazione gratuita di libri di testo per un importo complessivamente pari a 80 milioni di euro;

f) *articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, per il materiale rotabile per un importo complessivamente pari a 135 milioni di euro.

⁽¹⁴²⁾

7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese di cui al comma 7-bis, nell'ambito della certificazione di cui all'*articolo 1, comma 461, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*. Le regioni che, sulla base della certificazione di cui al periodo precedente, risultino non aver effettuato integralmente la spesa, versano all'entrata del bilancio dello Stato la quota di spesa non effettuata. ⁽¹⁴²⁾

7-quater. Per l'anno 2014, non si applicano le esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste dalle seguenti disposizioni:

a) *articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*;

b) *articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104*, convertito con modificazioni dalla *legge 8 novembre 2013, n. 128*;

c) *articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*.

Conseguentemente, per l'anno 2014, non si applica il comma 7 del presente articolo. ⁽¹⁴²⁾

(140) Comma così modificato dalla *legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89*.

(141) Comma così modificato dall' *art. 42, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*, dall'*art. 1, comma 398, lett. a), b) e c), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e, successivamente, dall' *art. 1, comma 681, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(142) Comma aggiunto dall' *art. 42, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(143) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 399, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(144) La Corte costituzionale, con *sentenza 26 gennaio - 25 febbraio 2016, n. 39* (Gazz. Uff. 2 marzo 2016, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, commi 1 e 2, promosse in riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 5 maggio 1946, n. 455, e all'art. 2, primo comma, del *decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074*, nonché in riferimento agli artt. 81, ultimo comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione siciliana; 2) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi da 1 a 3 e da 5 a 7 promosse in riferimento all'art. 36 del *R.D.Lgs. n. 455 del 1946* e all'art. 2, primo comma, del *D.P.R. n. 1074 del 1965*, dalla Regione siciliana; 3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, commi 1 e 2, promossa in riferimento all'art. 43 del *R.D.Lgs. n. 455 del 1946*, dalla Regione siciliana; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, promosse in riferimento agli artt. 36 e 43 del *R.D.Lgs. n. 455 del 1946* e all'art. 2, primo comma, del *D.P.R. n. 1074 del 1965*, nonché in riferimento agli artt. 81, ultimo comma, e 119 Cost., dalla Regione siciliana; 5) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4, promosse in riferimento all'art. 36 del *R.D.Lgs. n. 455 del 1946* e all'art. 2, primo comma, del *D.P.R. n. 1074 del 1965*, dalla Regione siciliana.

(145) La Corte costituzionale, con *sentenza 10 febbraio - 24 marzo 2016, n. 65* (Gazz. Uff. 30 marzo 2016, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 4, 6 e 10, e 46, commi 6 e 7, promosse in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 119, terzo e quinto comma, e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost..

(146) Vedi, anche, il *D.M. 26 giugno 2014* e l'*art. 1, comma 682, L. 28 dicembre 2015, n. 208*.

L. 27 dicembre 2013, n. 147(ART.1, COMMI 550-552).**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).****Comma 550**

550. Le disposizioni del presente comma e dei *commi da 551 a 562* si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'*articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate. ⁽¹⁹⁵⁾

(195) Comma così modificato dall' *art. 27, comma 2, lett. a), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*.

Comma 551

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al *comma 550* presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. ⁽¹⁹⁶⁾

(196) Comma così modificato dall' *art. 28, comma 1, lett. s), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*.

Comma 552

552. Gli accantonamenti di cui al *comma 551* si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di

partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

D.L. 8-4-2013 n. 35 (ART. 3).**Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.****Art. 3** *Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN* ⁽³²⁾

1. Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'[articolo 1](#), comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:

a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#);

b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.

2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. ⁽³³⁾

3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-

2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. ⁽²⁸⁾ ⁽³⁴⁾

4. Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'[articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), e all'[articolo 32, comma 24, lettera b\), della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste. ⁽²⁸⁾

5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'[articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), si provvede, anche in tranche successive, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa; ⁽²⁹⁾

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine; ⁽²⁹⁾

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'[articolo 2, comma 68, lettera c\), della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), prorogato a decorrere dal 2013 dall'[articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#).

7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell'[articolo 2, comma 68, lettera c\), della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), prorogato a decorrere dal 2013 dall'[articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#)- verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo. ⁽³¹⁾

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalità di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti

economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.

9. Nell'ambito del procedimento di cui all'[articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), le regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato [articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#) è differito al 15 luglio e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio. ⁽³⁰⁾

(28) Comma così modificato dalla [legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64](#).

(29) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64](#).

(30) Comma così modificato dall' [art. 3-bis, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#). Precedentemente, tale modifica era stata apportata dall' [art. 1, comma 2, D.L. 24 giugno 2013, n. 72](#), non convertito in legge ([Comunicato 24 agosto 2013](#), pubblicato nella G.U. 24 agosto 2013, n. 198).

(31) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 606, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(32) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente articolo vedi l' [art. 1, comma 697, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#). In precedenza identica interpretazione era stata fornita dall' [art. 1, comma 6, D.L. 13 novembre 2015, n. 179](#), abrogato dall' [art. 1, comma 705 della medesima L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto [D.L. n. 179/2015](#).

(33) Vedi, anche, l'[art. 3-bis, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

(34) Vedi, anche, l'[art. 13, comma 6, D.L. 31 agosto 2013, n. 102](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 ottobre 2013, n. 124](#).

D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 (ART. 33)**Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.****Art. 33** *Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. ⁽⁸⁹⁾ ⁽⁹⁰⁾

(89) Comma sostituito dall' [art. 8, comma 1, lett. c\), D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#), e, successivamente, così modificato dall' [art. 29, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97](#).

(90) Vedi, anche, l' [art. 8, comma 3-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#) e l' [art. 9, D.P.C.M. 22 settembre 2014](#).

D.L. 10-10-2012 n. 174 (ART. 1).**Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.****Titolo I****Regioni**

Art. 1 *Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni* ⁽³⁾ ⁽²⁷⁾

1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli [28](#), [81](#), [97](#), [100](#) e [119 della Costituzione](#), il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'[articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20](#), e all'[articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), e successive modificazioni. ⁽¹⁹⁾

2. Annualmente le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁹⁾

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'[articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'[articolo 119, sesto comma, della Costituzione](#), della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione. ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁵⁾

4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'[articolo 2, comma 2-sexies, del](#)

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. ⁽¹⁹⁾

5. Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli *39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214*. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale. ⁽¹⁹⁾

6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno. ^{(17) (24)}

7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. ^{(11) (19)}

8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza. ⁽¹⁹⁾

9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati. ^{(20) (23)}

9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'*articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'*articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*. ^{(6) (26)}

9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo. ⁽⁷⁾

9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni. ⁽⁸⁾

9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio. ⁽⁴⁾

9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter. ⁽⁹⁾

9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano già adottato il piano stesso, è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria. Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15

dell'[articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito con modificazioni dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#). ⁽¹⁰⁾

10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione. ^{(12) (21)}

11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate. ^{(13) (21)}

12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'[articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). ^{(18) (14) (21)}

[13. Le regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'[articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), formalmente approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 dicembre 2012, un'anticipazione di cassa da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento dei debiti fuori bilancio. ^{(5)]}

[14. L'anticipazione di cui al comma 13 è concessa, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresì le modalità per l'erogazione e per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione. ⁽⁵⁾]

[15. Alla copertura degli oneri derivanti, nell'anno 2012, dalle disposizioni recate dai commi 13 e 14 si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 5. ⁽⁵⁾]

16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ^{(22) (15)}

17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(3) Articolo così sostituito dalla [legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213](#).

(4) Comma inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(5) Comma soppresso dal [comma 9-septies del presente art. 1, D.L. 174/2012](#), come inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(6) Comma inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013, e così modificato dall'[art. 11, comma 16, D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#). Il presente comma era stato sostituito dall'[art. 1, comma 4, lett. a\), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126](#), non convertito in legge ([Comunicato 31 dicembre 2013](#), pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall'[art. 3, comma 3, lett. a\), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151](#), non convertito in legge ([Comunicato 1° marzo 2014](#), pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

(7) Comma inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente comma era stato modificato dall'[art. 1, comma 4, lett. b\), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126](#), non convertito in legge ([Comunicato 31 dicembre 2013](#), pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall'[art. 3, comma 3, lett. b\), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151](#), non convertito in legge ([Comunicato 1° marzo 2014](#), pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

(8) Comma inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente comma era stato modificato dall'[art. 1, comma 4, lett. c\), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126](#), non convertito in legge

([Comunicato 31 dicembre 2013](#), pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall' [art. 3, comma 3, lett. c\)](#), [D.L. 30 dicembre 2013, n. 151](#), non convertito in legge ([Comunicato 1° marzo 2014](#), pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

(9) Comma inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente comma era stato modificato dall' [art. 1, comma 4, lett. d\)](#), [D.L. 31 ottobre 2013, n. 126](#), non convertito in legge ([Comunicato 31 dicembre 2013](#), pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall' [art. 3, comma 3, lett. d\)](#), [D.L. 30 dicembre 2013, n. 151](#), non convertito in legge ([Comunicato 1° marzo 2014](#), pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

(10) Comma inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente comma era stato modificato dall' [art. 1, comma 4, lett. e\)](#), [D.L. 31 ottobre 2013, n. 126](#), non convertito in legge ([Comunicato 31 dicembre 2013](#), pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall' [art. 3, comma 3, lett. e\)](#), [D.L. 30 dicembre 2013, n. 151](#), non convertito in legge ([Comunicato 1° marzo 2014](#), pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

(11) La Corte costituzionale, con [sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni.

(12) La Corte costituzionale, con [sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), corretta con [ordinanza 7-15 maggio 2014, n. 131](#) (Gazz. Uff. 21 maggio 2014, n. 22 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; b) l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro»; c) l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale».

(13) La Corte costituzionale, con [sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»; b) l'illegittimità costituzionale del terzo periodo del presente comma; c) l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del presente comma, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui al presente comma.

(14) La Corte costituzionale, con [sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue».

(15) La Corte costituzionale, con [sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 7, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; 10, primo periodo, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; 10, secondo periodo, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltrato»; 11, primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»; 11, terzo periodo; 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; 12, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue».

(16) Comma così modificato dall' [art. 33, comma 2, lett. a\), n. 1\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#).

(17) Comma così sostituito dall' [art. 33, comma 2, lett. a\), n. 2\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#).

(18) Comma così modificato dall' [art. 33, comma 2, lett. a\), n. 3\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#).

(19) La Corte costituzionale, con [sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, nonché non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, promosse in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(20) La Corte costituzionale, con [sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, promosse in riferimento agli articoli 116,

117, 119 e 127 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(21) La Corte costituzionale, con [sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 10, 11 e 12, promosse in riferimento agli articoli 116, 117, 119 e 127 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(22) La Corte costituzionale, con [sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, nonché non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, promosse in riferimento a varie norme meglio precisate in sentenza.

(23) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 21 dicembre 2012](#).

(24) Per le linee guida di cui al presente comma vedi la [Deliberazione 11 febbraio 2013, n. 5](#), la [Deliberazione 15 aprile 2014, n. 9/SEZAUT/2014/INPR](#), la [Deliberazione 17 febbraio 2015, n. 7/SEZAUT/2015/INPR](#) e la [Deliberazione 2 maggio 2016, n. 17/SEZAUT/2016/INPR](#).

(25) Vedi, anche, la [Deliberazione 22 febbraio 2013, n. 6/SEZAUT/2013/INPR](#), la [Deliberazione 4 marzo 2014, n. 5/SEZAUT/2014/INPR](#) e la [Deliberazione 15 aprile 2014, n. 10/SEZAUT/2014/INPR](#).

(26) Vedi, anche, l' [art. 17, comma 5, D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 maggio 2014, n. 68](#).

(27) Vedi, anche, l' [art. 1, comma 799, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#).

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ⁽¹⁾ (ARTT. 2, 3, 4, 11, 20, 42, 56 E 63).

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Art. 2 *Adozione di sistemi contabili omogenei*

1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'[articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.

[4. In relazione al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, si procede ai sensi dell'[articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione della disciplina adottata in applicazione del medesimo articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2.

⁽⁴⁾]

(4) Comma abrogato dall' [art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

Art. 3 *Principi contabili generali e applicati ⁽⁵⁾*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:

- a) della programmazione (allegato n. 4/1);
- b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).

2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.

4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'*articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. ⁽⁶⁾

5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:

a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;

b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

6. I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis.

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente: ⁽¹¹⁾

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio

2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura; ⁽⁷⁾

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'[art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). ⁽¹⁴⁾

9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera

d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

10. La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 74, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12.

12. L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.

13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche

attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto. Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo. ⁽⁸⁾

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri: ⁽⁹⁾

- a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
- b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
- c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto. ⁽¹³⁾

17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'*art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011*, può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014. ⁽¹⁰⁾

17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. ⁽¹²⁾

(5) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.*

(6) Comma inserito dall' *art. 1, comma 506, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(7) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 505, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(8) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 538, lett. a), nn. 1) e 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(9) Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 538, lett. b), nn. 1) e 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(10) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 507, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(11) Alinea così modificato dall' *art. 2, comma 2, lett. a), D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(12) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 2, lett. b), D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(13) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 2 aprile 2015*.

(14) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 2, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

Art. 4 Piano dei conti integrato

1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle

rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'[articolo 2](#), adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6, raccordato al piano dei conti di cui all'[art. 4, comma 3, lettera a\)](#), del [decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91](#). ⁽¹⁶⁾

2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.

4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti può essere articolato in considerazione alla specificità dell'attività svolta, fermo restando la riconducibilità delle predette voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al comma 1.

5. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche. Ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello. ⁽¹⁷⁾

6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le amministrazioni di cui all'[articolo 2](#), trasmettono le previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura del quarto livello del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'[art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. ⁽¹⁸⁾

7. Al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni, le amministrazioni di cui all'[art. 2](#), trasmettono le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'[art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. ^{(19) (21)}

7-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a fini conoscitivi, è pubblicato nel sito internet www.arconet.rgs.tesoro.it:

a) il piano dei conti dedicato alle regioni e agli enti regionali, derivato dal

piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1;

b) il piano dei conti dedicato alle province, ai comuni e agli enti locali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1. ⁽²⁰⁾

7-ter. A seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'*art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91*, l'allegato n. 6 può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. La commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali promuove le modifiche e le integrazioni del piano dei conti di cui all'*art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91*, di interesse degli enti territoriali. ⁽²⁰⁾

(16) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*.

(17) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*.

(18) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. e), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*.

(19) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. e), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*.

(20) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. e), n. 5), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*.

(21) Per le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni, vedi il *D.M. 12 maggio 2016*.

Art. 11 *Schemi di bilancio* ⁽³⁴⁾

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di

competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'[art. 172, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);

- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle

eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'*art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350*;

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'*art. 2427* e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

7. Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'*art. 39, comma 10*, e al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'*art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, sono allegati:

a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;

b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'*art. 1, comma 2*, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.

10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa.

11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei

ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'*art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243*.

12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'*art. 3, comma 4*, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'*art. 3, comma 12*, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'*art. 2, commi 1 e 2*, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'*art. 2* adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'*art. 78* adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del *decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996* che possono non essere compilati.

16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'*art. 78*, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9.

(34) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. m\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

Art. 20 *Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali*

1. Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:

A) Entrate:

a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;

b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale;

c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;

d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'[articolo 20, della legge n. 67 del 1988](#);

B) Spesa:

a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;

b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza

sanitaria superiori ai LEA;

c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;

d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'[articolo 20, della legge n. 67 del 1988](#).

2. Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:

a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente; ⁽⁶⁷⁾

b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso.

2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi. ⁽⁶⁸⁾

2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi, obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'[art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#). Tale iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento e impegno dell'importo nel bilancio regionale. La regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'[art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#). In relazione a tale autorizzazione la regione è tenuta a trasmettere al Tavolo di verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata dalla valutazione d'impatto operata dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto all'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno, detto evento è contabilmente registrato nell'esercizio nel quale tale perdita si determina come cancellazione di residui attivi. ⁽⁶⁸⁾

3. Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria di cui all'[articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67](#), e successive modificazioni, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell'ammissione a finanziamento ai sensi dell'[articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), le regioni registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca è disposta.

(67) Lettera così sostituita dall' [art. 1, comma 1, lett. v\), n. 1\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

(68) Comma inserito dall' [art. 1, comma 1, lett. v\), n. 2\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

Art. 42 *Il risultato di amministrazione* ⁽⁸⁶⁾

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.

4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio

provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera riscrittura di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. ⁽⁸⁷⁾

13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.

14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.

15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

(86) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

(87) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 9, comma 5, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

Art. 56 *Impegni di spesa* ⁽¹⁰²⁾

1. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste, dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Le spese sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

2. L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuto il perfezionamento di un'obbligazione giuridica passiva, ed è determinata la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio e la data di scadenza.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. Gli impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi

delle anticipazioni di tesoreria sono assunti in relazione alle esigenze della gestione.

4. Durante la gestione, con riferimento agli stanziamenti del bilancio di previsione, possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi, per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dalla regione l'obbligazione di spesa verso i terzi, decadono e costituiscono economia di bilancio, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione di cui all'art. 42. Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici di cui all'*art. 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, recante codice dei contratti pubblici, esigibili negli esercizi successivi, effettuate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'*art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006* concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.

5. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.

6. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario della Regione che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

7. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno delle spese riguardanti somministrazioni, forniture e prestazioni professionali è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. In mancanza della comunicazione, il terzo interessato ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

8. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente, sono annotate entro 10 giorni nel registro delle fatture

ricevute secondo le modalità previste dall'*art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito in legge, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto.

(102) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 63 Rendiconto generale ⁽¹⁰⁹⁾

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della regione.

2. Il rendiconto generale, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al presente decreto.

3. Contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'*art. 11, commi 8 e 9*.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'*art. 11, comma 4*, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'*art. 48, comma 1, lettera b)*, con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'*art. 20, comma 1*.

5. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma della spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata, di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi, che costituisce il fondo pluriennale vincolato.

6. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 di

cui all'allegato n. 1 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3.

7. Lo stato patrimoniale rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. Il patrimonio delle regioni è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della regione, ed attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio. Le regioni includono nel conto del patrimonio anche:

a) i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile. Le regioni valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3;

b) i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.

8. In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria allegato al presente decreto, le regioni, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto della gestione, provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.

9. Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

10. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.

11. Le variazioni dei residui attivi e passivi e la loro reimputazione ad altri esercizi in considerazione del principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/3, formano oggetto di apposito decreto del responsabile del procedimento, previa attestazione dell'inesigibilità dei crediti o il venir meno delle obbligazioni giuridicamente vincolanti posta in essere dalla struttura regionale competente in materia, sentito il collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano evidenza nel conto economico e nel risultato di amministrazione, tenuto conto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

(109) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

D.Lgs 118/2011

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).

Allegato n. 4/2**PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA****9.3 Il riaccertamento straordinario dei residui**

Il riaccertamento straordinario dei residui è l'attività prevista dall'articolo 3 comma 7, del presente decreto, diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, la cd. competenza finanziaria potenziata.

In particolare, l'articolo 3 comma 7, prevede che il riaccertamento straordinario dei residui sia effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014.

Infatti, prima di adeguare al nuovo principio lo stock dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti, è necessario determinarne l'importo in via definitiva, nel rispetto del previgente ordinamento contabile, con l'approvazione del rendiconto della gestione 2014.

Mentre si provvede al tradizionale riaccertamento dei residui necessario alla predisposizione del rendiconto 2014, è bene preparare anche il riaccertamento straordinario dei residui, individuando per ciascun residuo definito nel rispetto del vecchio ordinamento, quelli non sorretti da alcuna obbligazione giuridica, destinati ad essere definitivamente cancellati e, per quelli corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, l'esercizio di scadenza dell'obbligazione.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, gli enti territoriali deliberano il riaccertamento dei residui nella stessa giornata in cui è approvato il rendiconto 2014, immediatamente dopo la delibera del Consiglio.

Pertanto, nella stessa giornata è determinato:

- a) l'importo dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 risultante dal rendiconto 2014 approvato dal Consiglio. I residui al 31 dicembre 2014 sono determinati nel rispetto del precedente ordinamento contabile;
- b) l'importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 risultanti dal riaccertamento straordinario dei residui deliberato dalla Giunta. I residui al 1° gennaio 2015 sono determinati nel rispetto del principio contabile della competenza potenziata, in vigore dal 1° gennaio 2015.

Considerato che trattasi di un'attività gestionale, meramente ricognitiva dei residui esistenti al 31 dicembre 2014 e di adeguamento degli stessi al principio contabile generale della competenza finanziaria, il riaccertamento straordinario dei residui è adottato con delibera di giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, tempestivamente trasmesso al Consiglio.

Al fine di evitare comportamenti opportunistici, non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni.

Alla delibera di giunta sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, di cui all'allegato n. 5 al presente decreto.

La procedura di riaccertamento straordinario dei residui è articolata nelle seguenti attività:

1) eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate. In particolare, tale fase riguarda gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del TUEL vigente nel 2014. La delibera di riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo passivo definitivamente cancellato, la natura della relativa fonte di copertura (finanziato da prestito, da entrata vincolata a specifica destinazione da legge o da principi, da trasferimento vincolato a specifica destinazione, da entrata vincolata a specifica destinazione dall'ente, da entrate libere);

2) eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2014, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi, e individuazione delle relative scadenze. La delibera di riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo non scaduto cancellato, gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati dal principio applicato della contabilità finanziaria;

3) determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2015 del bilancio di previsione 2015-2017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati di cui al punto 2, se positivo. Al riguardo si ricorda che, nelle more del riaccertamento straordinario dei residui, gli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017 riguardanti il fondo pluriennale iscritto all'entrata dell'esercizio 2015 sono pari a zero;

4) determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data,

5) individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, con particolare riferimento:

a. ai vincoli determinati dalla eliminazione dei cd. impegni tecnici, assunti negli esercizi precedenti in attuazione dell'articolo 183, comma 5, del TUEL. In altre parole, tutti gli impegni tecnici cancellati confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno di determinazioni dell'ente a svincolare risorse che non avevano natura propria di entrata vincolata, destinate al finanziamento dell'investimento che aveva determinato l'impegno tecnico;

b. all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato n. 3.3 e dall'esempio n. 5 in appendice.

Le quote vincolate, accantonate e destinate sono definite anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo, dando luogo ad un disavanzo di amministrazione; da recuperare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

6) variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017, se approvato (sia quello conoscitivo che quello autorizzatorio) al fine di consentire:

a. l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2015;

b. l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2015 e in entrata e spesa degli esercizi successivi;

c. l'eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione;

d. l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da reimputare e all'ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi. Il pareggio del bilancio è garantito dall'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata, nel caso in cui la reimputazione delle spese risulti di importo superiore alla reimputazione delle entrate;

e. l'applicazione, tra le spese di ciascun esercizio, della quota dell'eventuale risultato di amministrazione negativo;

7) ri-accertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2014.

Pertanto, una componente necessaria del provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui è costituita dalla variazione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, dalla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione.

Non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario. Al riguardo si richiama quanto previsto dal principio 5.2 con riferimento alla premialità e al trattamento accessorio del personale liquidato nell'anno

successivo che, anche nelle more del riaccertamento straordinario, non possono essere pagati in conto residui, e devono essere impegnati con imputazione all'esercizio in corso.

E' infine necessario verificare con attenzione gli effetti sugli equilibri dei singoli esercizi considerati dal bilancio determinati dalla distribuzione temporale dei residui attivi e passivi reimputati, avvalendosi dell'allegato n. 1 riportato alla fine del presente principio.

Nel caso in cui i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla differenza tra il fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e i residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

La stessa fattispecie può verificarsi nel caso in cui il complesso dei residui attivi riaccertati risulta superiore al totale dei residui passivi riaccertati e, anche se nell'entrata dell'esercizio 2015 non è costituito il fondo pluriennale vincolato, se la distribuzione temporale delle reimputazioni rende necessario destinare una parte dei residui attivi imputati ad un esercizio alla copertura dell'eccedenza degli impegni imputati agli esercizi successivi.

L'eventuale eccedenza dei residui attivi reimputata, non necessaria alla copertura dei residui passivi reimputati (compresi quelli imputati agli esercizi successivi) e alla copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione determinato dal riaccertamento (compreso quello necessario alla eventuale ricostituzione di vincoli ed accantonamenti) può essere destinato al finanziamento di nuove spese.

A tal fine, la variazione di bilancio diretta a individuare la destinazione di tale risorse, che può essere costituita anche da ulteriori accantonamenti ai fondi spese, è approvata dal Consiglio.

Nel caso in cui i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio si forma un disavanzo tecnico (rappresentato nelle righe denominate "Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate" dell'allegato n. 5/1 al presente decreto), di importo corrispondente agli avanzi determinati negli esercizi successivi. Il disavanzo tecnico può:

1) essere finanziato con le risorse dell'esercizio. A tal fine, la variazione di bilancio diretta a individuare la copertura del disavanzo tecnico è approvata dal Consiglio.;

2) consentire l'approvazione del bilancio in disavanzo di competenza, in deroga al principio contabile generale del pareggio, come previsto dall'articolo 3, comma 13, al presente decreto, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

Il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando le reimputazioni nelle scritture contabili. Il bilancio di previsione approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni. A tal fine, si rappresenta che l'adeguamento del bilancio di previsione agli esiti del riaccertamento riguarda gli stanziamenti di competenza e di cassa e i residui iniziali. Al riguardo si rappresenta che i residui iniziali devono corrispondere all'importo dei residui risultante dal rendiconto 2014 (riclassificati secondo la classificazione armonizzata) e che gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui devono essere registrati come variazione dei residui iniziali, attività gestionale dell'esercizio 2015, con riferimento alla data del 1° gennaio 2015.

Pertanto, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2014, i residui iniziali presunti 2015, sono sostituiti dai residui iniziali definitivi, mentre gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui costituiscono una prima variazione apportata nel corso della gestione, alla data del 1° gennaio 2015, cui seguirà quella effettuata in sede di riaccertamento ordinario, ai fini del rendiconto 2014.

Nel rendiconto "armonizzato" del 2015, nel conto del bilancio:

- il totale della voce RS, concernente i residui attivi (o passivi) al 1 gennaio 2015 corrisponde al totale dei residui attivi (o passivi) al 31 dicembre 2014 del rendiconto 2014;

nelle voci R del rendiconto, concernenti "Riaccertamento dei residui" sono indicate sia le variazioni apportate in occasione del riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015, che quelle apportate in occasione del riaccertamento ordinario 2015, riferito alla data del 31 dicembre 2015.

Per ulteriori indicazioni riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui si rinvia all'esempio n. 6, che costituisce parte integrante del presente principio.

L. 23 dicembre 2009, n. 191 (ART.2, COMMA 98).**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).****Art. 2. (Disposizioni diverse)**

98. Lo Stato è autorizzato ad anticipare alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005 anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti. All'erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sanitario, anche in tranche successive, a seguito dell'accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell'advisor contabile, in attuazione del citato piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell'ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue. La regione interessata è tenuta, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent'anni. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. Con apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione interessata sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 1, comma 796, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.* ⁽⁹⁾

(9) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 23-septiesdecies, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 25*.

D.L. 25-6-2008 n. 112 (ART. 77 QUATER)**Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.**

Art. 77-quater. *Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa* ⁽⁴⁷⁹⁾

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all' [articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279](#), come modificato dal comma 7 del presente articolo, è estesa:

a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui all'articolo 77-ter;

b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all' [articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517](#), e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.

2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all' [articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui all' [articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56](#), e all' [articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), e successive modificazioni. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all' [articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#).

3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all' [articolo 1, comma 796, lettera d\), della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente

trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all' [articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale. I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due tributi sopraccitati. ⁽⁴⁸¹⁾

4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui al l' [articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56](#), la compartecipazione IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente. Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio. ^{(482) (486)}
⁽⁴⁸⁷⁾

5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente. Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio. ⁽⁴⁸²⁾

6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all' [articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56](#), e successive modificazioni, all' [articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), e all' [articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), le regioni possono accantonare le somme relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne dà comunicazione alle regioni.

7. II comma 2 dell' [articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279](#), è sostituito dal seguente:
«2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano» ⁽⁴⁸³⁾, ⁽⁴⁸⁰⁾

8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c), a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi successivi ⁽⁴⁸⁵⁾.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell' [articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), e successive modificazioni, e i rispettivi tesorerieri o

cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all' [articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli [articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978](#) per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE ⁽⁴⁸⁴⁾.

(479) Articolo inserito dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#).

(480) La Corte costituzionale, con [sentenza 14-18 dicembre 2009, n. 334](#) (Gazz. Uff. 23 dicembre 2009, n. 51 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano.

(481) Comma così modificato dall'[art. 11, comma 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#).

(482) Comma così modificato dall'[art. 28, comma 6, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).

(483) La Corte costituzionale, con [sentenza 14 - 18 dicembre 2009, n. 334](#) (Gazz. Uff. 23 dicembre 2009, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'[art. 77-quater, comma 7](#), e dell'[art. 83, commi 21 e 22](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 133 del 2008](#), promosse, in riferimento al combinato disposto degli artt. 36 dello statuto regionale e 2 del [D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074](#).

(484) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decr. 23 dicembre 2009](#).

(485) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per gli enti del comparto sanitario della regione Puglia, il [D.P.C.M. 20 marzo 2009](#); per l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, il [D.P.C.M. 2 luglio 2009](#); per l'Istituto nazionale dei tumori Fondazione «G. Pascale», il [D.P.C.M. 28 dicembre 2009](#); per le strutture sanitarie della regione Lazio, il [D.P.C.M. 30 dicembre 2009](#); per l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, il [D.P.C.M. 10 dicembre 2009](#); per le strutture sanitarie della regione autonoma della Sardegna, il [D.P.C.M. 25 febbraio 2010](#); per l'azienda sanitaria della regione Molise, il [D.P.C.M. 25 febbraio 2010](#); per l'Istituto «Giannina Gaslini», in Genova, il [D.P.C.M. 25 febbraio 2010](#); per l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico centro neurolesi «Bonino-Pulejo», il [D.P.C.M. 25 febbraio 2010](#); per l'Azienda sanitaria locale 1 Avezzano, Sulmona e l'Aquila, il [D.P.C.M. 15 aprile 2011](#).

(486) Vedi, anche, l'*art. 28, comma 5, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(487) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l'*art. 20, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160*.

L. 23-12-2005 n. 266 (ART. 1, COMMA 166)**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).**

1.166. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo ⁽⁷⁶⁾ ⁽⁷⁷⁾.

(76) Con [Del.C.C. 27 aprile 2006, n. 6/AUT/2006](#) (Gazz. Uff. 30 maggio 2006, n. 124, S.O.), con [Del.C.C. 7 luglio 2006, n. 11/AUT/2006](#) (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 166, S.O.), con [Del.C.C. 19 marzo 2007, n. 2/AUT/2007](#) (Gazz. Uff. 7 aprile 2007, n. 82, S.O.), con [Del.C.C. 4 giugno 2007, n. 5/AUT/2007](#) (Gazz. Uff. 22 giugno 2007, n. 143, S.O.), rettificata con [Comunicato 3 luglio 2007](#) (Gazz. Uff. 3 luglio 2007, n. 152), con [Del. 14 marzo 2008, n. 3/AUT/2008](#) (Gazz. Uff. 18 aprile 2008, n. 92, S.O.), con [Del. 4 luglio 2008, n. 9/AUT/2008](#) (Gazz. Uff. 2 agosto 2008, n. 180, S.O.), con [Del. 7 maggio 2009, n. 6/AUT/2009/INPR](#) (Gazz. Uff. 27 maggio 2009, n. 121), con [Del. 20 luglio 2009, n. 12/SEZAUT/2009/INPR](#) (Gazz. Uff. 24 agosto 2009, n. 195, S.O.), con [Del. 16 aprile 2010, n. 9/AUT/2010/INPR](#) (Gazz. Uff. 24 aprile 2010, n. 95, S.O.), con [Del. 22 giugno 2010, n. 15/AUT/2010/INPR](#) (Gazz. Uff. 27 luglio 2010, n. 173, S.O.), con [Del. 29 aprile 2011, n. 2/AUT/2011/INPR](#) (Gazz. Uff. 28 giugno 2011, n. 148, S.O.), con [Del. 12 giugno 2012, n. 10/AUT/2012/INPR](#) (Gazz. Uff. 24 luglio 2012, n. 171, S.O.), con [Del. 12 luglio 2013, n. 18/SEZAUT/2013/INPR](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2013, n. 186, S.O.), con [Del. 15 aprile 2014, n. 11/SEZAUT/2014/INPR](#), con [Del. 17 febbraio 2015, n. 5/SEZAUT/2015/INPR](#), con [Del. 17 febbraio 2015, n. 6/SEZAUT/2015/INPR](#), con [Del. 9 marzo 2015, n. 13/SEZAUT/2015/INPR](#), con [Del. 20 maggio 2016, n. 19/SEZAUT/2016/INPR](#), con [Del. 30 maggio 2016, n. 21/SEZAUT/2016/INPR](#), con [Del. 30 maggio 2016, n. 22/SEZAUT/2016/INPR](#) e con [Del. 9 giugno 2016, n. 24/SEZAUT/2016/INPR](#) sono state emanate le linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, con i relativi questionari, in attuazione di quanto disposto dal presente comma. Vedi, anche, la [Del. 14 ottobre 2013, n. 23/SEZAUT/2013/INPR](#), la [Del. 4 marzo 2014, n. 5/SEZAUT/2014/INPR](#) e la [Del. 12 giugno 2014, n. 18/SEZAUT/2014/INPR](#).

(77) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-7 giugno 2007, n. 179 (Gazz. Uff. 13 giugno 2007, n. 23, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 166 a 169, sollevate in riferimento all'[art. 60 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1](#) dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 ⁽¹⁾ (ARTT. 39-41).**Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti ⁽²⁾.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° agosto 1934, n. 179.

(2) Emanato in virtù degli artt. 32 e 35, *L. 3 aprile 1933, n. 255*, che recava modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti. I limiti originari di somma comunque indicati nel presente decreto, già aumentati prima di 60 volte dalla *L. 10 dicembre 1953, n. 936*, poi di 240 volte dal *D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422* (questo aumento ha assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'*art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367*, che ha altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'*art. 20* del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995, in virtù dell'*art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359*.

39. (art. 29, legge 14 agosto 1862, n. 800). - La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio.

A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture.

La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto generale, delle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinamento autonomo soggette al suo riscontro ⁽⁵⁸⁾.

(58) Vedi, anche, il comma 5 dell'*art. 1, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, come sostituito dalla *legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213*.

40. (art. 32, legge 14 agosto 1862, n. 800). - La Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a sezioni riunite e con le formalità della sua giurisdizione contenziosa ⁽⁵⁹⁾.

(59) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 1, *D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, come sostituito dalla *legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213*.

41. (art. 31, legge 14 agosto 1862, n. 800). - Alla deliberazione di cui al precedente articolo è unita una relazione fatta dalla Corte a sezioni riunite nella quale questa deve esporre:

le ragioni Per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti;

le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario;

le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro ⁽⁶⁰⁾.

(60) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 1, *D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, come sostituito dalla *legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213*.

Statuto della Regione Calabria (ARTT. 36 E 39)**Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25.**

Articolo 36

(Attribuzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale:

- a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della Giunta, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;
- b) esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all'articolo 43 del presente Statuto;
- c) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;
- d) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionali e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;
- e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta della stessa Giunta, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;
- f) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi;
- g) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;
- h) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il Regolamento per l'esercizio della propria attività;
- i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali

devono uniformarsi gli uffici regionali; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Articolo 39 (Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico- finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

L.R. 23-12-2011 n. 47 (ART. 4)

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.

Art. 4 *Copertura finanziaria dei provvedimenti della Giunta regionale.*

1. I provvedimenti della Giunta regionale che comportano assunzione di oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione devono contenere esplicita dichiarazione, resa dal Dirigente generale e dal dirigente del settore competenti per materia, in ordine alla copertura finanziaria e ai capitoli della spesa interessati, i cui stanziamenti costituiscono limite all'assunzione dei relativi impegni.
2. Le strutture dirigenziali della segreteria della Giunta regionale verificano la sussistenza formale degli adempimenti di cui al precedente comma.
3. I Dirigenti generali e di settore rispondono dei danni erariali subiti dalla Regione, conseguenti ai provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
4. Gli amministratori e i dipendenti della Regione che vengano a conoscenza, per ragioni del loro ufficio, dei fatti o dei comportamenti di cui al comma 3 sono tenuti a presentare denuncia al Procuratore regionale della Corte dei conti nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

L.R. 11 maggio 2007, n. 9 (ARTT. 12 E 13).

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002) ⁽²⁾.

(2) La *L.R. 11 maggio 2007, n. 10* (Legge finanziaria) ha approvato la manovra di finanza regionale per l'anno 2007.

Art. 12*Ricognizione dei beni immobili.*

1. I beni della Regione sono iscritti nei seguenti inventari:

- a) inventario dei beni demaniali;
- b) inventario dei beni immobili patrimoniali;
- c) inventario dei beni mobili patrimoniali di uso durevole;

d) inventario automezzi, veicoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri.

2. Gli inventari di cui al comma 1 sono tenuti e costantemente aggiornati, attraverso la registrazione di ogni variazione intervenuta, dalle competenti strutture del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, per ciò che attiene a quelli di cui alle lettere a) e b), e del Settore Economato, per ciò che attiene a quelli di cui alle lettere c) e d).

3. Gli inventari di cui al comma 1, lettere a) e b), espongono di norma i seguenti dati:

- a) l'ubicazione, la consistenza, la qualità;
- b) i riferimenti catastali e le destinazioni d'uso;
- c) i titoli di provenienza;
- d) i valori catastali aggiornati;
- e) gli usi assentiti e le relative durate;
- f) i redditi prodotti.

4. I commi da 1 a 6 dell'*articolo 4 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15*, sono abrogati.

5. Al fine di consentire una compiuta e aggiornata azione di verifica, consolidamento ed integrazione dei dati inclusi o da includere negli inventari di cui al comma 1, lettere a) e b), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i responsabili dei Dipartimenti regionali raccolgono e trasmettono al Dipartimento Bilancio e Patrimonio ogni informazione e documentazione a qualsiasi titolo detenuta dagli uffici rispettivamente dipendenti in ordine ad immobili rientranti tra quelli di cui alle predette lettere.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 5, agli adempimenti ivi stabiliti provvedono altresì, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione a beni del demanio e del patrimonio immobiliare della Regione utilizzati sulla base di concessioni o a qualsiasi altro titolo, i seguenti soggetti:

a) enti locali;

b) enti, agenzie e aziende regionali, ivi comprese quelle sanitarie;

c) società partecipate dalla Regione, direttamente o attraverso altre società partecipate o enti regionali;

d) associazioni, fondazioni ed enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti regionali.

7. [Tutti i beni immobiliari facenti parte del patrimonio della Regione sono indisponibili, ferma restando la facoltà della Giunta regionale di dichiararne la disponibilità anche ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge ⁽³⁷⁾ ⁽³⁸⁾.

8. I soggetti pubblici e privati che, in assenza di titoli giuridici validi, utilizzino beni del demanio e del patrimonio immobiliare della Regione nonché ogni altro bene trasferito alla Regione per effetto del *D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1*, del *D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2*, del *D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3*, del *D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4*, del *D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5*, del *D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 6*, del *D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7*, del *D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8*, del *D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9*, del *D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10* e del *D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11*, ovvero riconducibile al patrimonio regionale in virtù di ogni altra normativa statale o regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono fare istanza alla Regione per la regolarizzazione degli utilizzi in atto. La mancata produzione di istanza entro il predetto termine costituisce ad ogni effetto manifestazione negativa di volontà in ordine alla prosecuzione dell'utilizzo del bene.

(37) Ai sensi dell'*art. 3, Reg. reg. 20 agosto 2009, n. 12*, recante la disciplina delle procedure di alienazione del patrimonio disponibile regionale, la suddetta disciplina è applicabile, successivamente alla sua entrata in vigore, a tutte le alienazioni ed agli atti di disposizione relativi al patrimonio immobiliare della

Regione che la Giunta regionale dichiara disponibile, come previsto dal presente comma.

(38) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della stessa legge).

Art. 13

Valorizzazione e dismissione dei beni immobili.

1. Al fine di favorire la razionalizzazione, l'economica gestione e la dismissione dei beni immobili della Regione, la Giunta regionale provvede:

a. entro il 31 dicembre 2008, a definire un primo elenco tra i beni già inseriti nel conto del patrimonio, ovvero che risultino censiti sulla base di apposita attività di ricognizione e accertamento, che non rivestano natura di utilità, funzionalità o strumentalità rispetto alle attività della Regione ⁽³⁹⁾;

b. all'alienazione:

- di beni del patrimonio immobiliare di cui alla lettera a);
- di altri beni individuati attraverso successivi elenchi;
- di diritti reali sui suddetti beni patrimoniali.

2. L'alienazione o la gestione dei suddetti beni avverrà sulla base di procedimenti che saranno avviati dalla Regione nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale. Per l'individuazione e lo svolgimento di tali procedimenti, la Regione è autorizzata ad avvalersi delle necessarie risorse umane e professionali anche mediante la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie ⁽⁴⁰⁾.

3. Le somme derivanti dalla dismissione o dalla economica gestione dei beni di cui al comma 1 confluiscono ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per essere destinate, in via esclusiva, alla realizzazione di investimenti di pubblica utilità. L'utilizzazione del fondo ha luogo secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 3.

4. Gli enti strumentali della Regione non possono procedere all'acquisizione, all'alienazione o alla locazione di beni immobili senza l'autorizzazione della Giunta regionale.

(39) Lettera così modificata dall'art. 25, comma 4, L.R. 13 giugno 2008, n. 15. La modifica ha riguardato la sostituzione delle parole "entro sessanta giorni" con le parole "entro il 31 dicembre 2008 (omettendo erroneamente di includere anche, nella sostituzione, le successive parole "dalla data di entrata

in vigore della presente legge", contenute nella formulazione originaria e non più pertinenti).

(40) Comma così sostituito dall'*art. 11, comma 4, L.R. 5 ottobre 2007, n. 22*. Il testo originario era così formulato: «2. L'alienazione potrà avvenire o direttamente o mediante apporto dei suddetti beni ad uno o più fondi immobiliari chiusi, costituiti ai sensi dell'*articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86*, e successive modifiche e integrazioni. La Giunta regionale provvede all'individuazione dei soggetti gestori mediante procedura di evidenza pubblica nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale.».

L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 ⁽¹⁾(ARTT.54-55).

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 11 febbraio 2002, n. 2, supplemento straordinario n. 6.

(2) Vedi anche il [Reg. reg. 23 marzo 2010, n. 2](#) con il quale è stata data attuazione alla presente legge.

TITOLO VI

Rendiconto generale e scritture contabili

Art. 54

Risultati della gestione.

1. I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono dimostrati, per ogni esercizio finanziario, nel rendiconto generale, composto dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio.
2. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge regionale entro il 30 giugno dello stesso anno.
3. Al rendiconto generale sono allegati:
 - a) una relazione illustrativa dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel rendiconto;
 - b) la riclassificazione del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio al fine di consentire l'armonizzazione con il bilancio dello Stato;
 - c) l'ultimo bilancio di esercizio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

Art. 55

Conto del bilancio e conto generale del patrimonio.

1. Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione annuale.
2. Il conto del bilancio è costruito, ai fini della valutazione delle politiche regionali di settore, sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e

finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti ed agli indicatori di efficacia e di efficienza individuati.

3. Il conto del bilancio espone e dimostra, con riferimento a ciascuna unità previsionale di base:

a) le entrate di competenza dell'anno risultanti dalle previsioni definitive, accertate, riscosse, e rimaste da riscuotere;

b) le spese di competenza dell'anno, risultanti dalle previsioni definitive, impegnate, pagate, e rimaste da pagare;

c) la gestione dei residui attivi e dei residui passivi degli esercizi precedenti;

d) il conto totale dei residui attivi e dei passivi che si riportano all'esercizio successivo.

4. La Giunta regionale predispone e trasmette al Consiglio a fini conoscitivi un documento tecnico che accompagna e specifica il conto del bilancio con riferimento ai capitoli individuati nel bilancio di previsione.

5. Il conto generale del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio regionale alla fine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute rispetto alla consistenza iniziale. A tali fini indica:

a) le attività e le passività finanziarie;

b) i beni mobili ed i beni immobili;

c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

6. Il conto generale del patrimonio contiene la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio, nonché un'ulteriore classificazione rivolta a consentire l'individuazione dei beni regionali suscettibili di utilizzazione economica.

7. Al conto generale del patrimonio è allegato:

a) un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito prodotto;

b) un elenco di sintesi dei debiti della Regione.